CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesca PALMA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in proprio dall'Avv. [RICORRENTE] CF ([OMISSIS]) del Foro di Venezia, PEC ([OMISSIS]) avverso la decisione del Consiglio di Disciplina di Trento del 29/6/20 depositata il 4/8/20 e notificata in pari data. con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Favi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con esposto notificato in data 02/04/2019, il signor [AAA], legale rappresentante della società [BBB], anche nell'interesse del fratello, socio di detta azienda, contestava sotto diversi profili l'operato di assistenza professionale dell'odierno ricorrente.

Con comunicazione ex art. 15 Reg. Cnf 2/2014, notificata in data 20/05/2019, all'avv. [RICORRENTE] veniva comunicato l'avvio del procedimento in relazione ai seguenti capi di incolpazione:

"1. Violazione dell'art. 14 Cod. Deontologico Forense, per avere l'avv. [RICORRENTE] nel luglio 2017 opposto in nome e per conto di [CCC] un decreto ingiuntivo nonostante la stessa non figurasse tra i debitori ingiunti; in Trento, luglio 2017;

2. Violazione dell'art. 32 commi 1 e 2 del Codice Deontologico, per avere l'avv. [RICORRENTE] in data 15.11.2017, comunicato all'esponente la rinuncia ai mandati difensivi in essere in relazione al procedimento sub RG [OMISSIS]/2014 e sub RG [OMISSIS]/2017, benché nel primo vi fosse un'udienza il giorno 27.11.2017 e nel secondo scadesse in data 24.11.2017 il termine per depositare la memoria conclusiva, consegnando solo in data 27.11.2017 la documentazione richiesta dall'esponente e, quanto al giudizio sub RG [OMISSIS]/2014, omettendo di verificare l'avvenuto subentro di altro collega e, in caso contrario, di presenziare alle udienza del 27.11.2017 e 06.12.2017. In Trento, 15.11.2017.".

All'esito dell'istruttoria il CDD ha ritenuto la responsabilità dell'incolpato unicamente in relazione agli addebiti di cui al secondo capo di incolpazione, irrogando per l'effetto la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione insorge l'avv. [RICORRENTE], chiedendone integrale riforma. In subordine, chiede l'applicazione del richiamo verbale.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

In tutti i motivi di ricorso, l'avv. [RICORRENTE] lamenta erronea applicazione dell'articolo 32 CDF sotto il profilo della errata valutazione degli obblighi incombenti sul difensore una volta rinunciato al mandato difensivo. In particolare:

a) nel primo e nel secondo motivo di ricorso, con riguardo alla congruità del preavviso e all'aver fornito all'assistito tutte le informazioni necessarie a evitare pregiudizi alla difesa. L'adempimento di tali obblighi discenderebbe – secondo l'incolpato – dal fatto che l'udienza successiva alla rinuncia al mandato si è regolarmente tenuta e che nell'ambito di tale giudizio è stata resa decisione, nonché del fatto che il preavviso è stato dato dodici giorni prima dell'udienza e che tale termine sarebbe pienamente congruo, alla luce di numerosi riferimenti comparativi di diritto processuale (e in particolare, tra gli altri, gli artt. 108 c.p.p.; 309 c.p.p.; 311 c.p.p., tutti relativi – però – a termini a difesa o di impugnazione concessi all'imputato e/o al suo difensore); sul punto, la decisione impugnata ha invece

ritenuto che il termine di dodici giorni fosse incongruo e che l'avv. [RICORRENTE] non avesse messo l'ex assistito nella condizione di difendersi e di nominare un nuovo difensore. Irrilevante in particolare, secondo la decisione, la circostanza che l'avv. [RICORRENTE] possa essere stato rassicurato dalla comunicazione dell'assistito che gli riferiva di aver avviato contatti con un altro legale;

b) nel terzo motivo di ricorso, con riferimento all'asserita intempestività (solo il giorno dell'udienza) della consegna della documentazione all'ex assistito, che ne aveva peraltro fatto richiesta. A dire del ricorrente, tutta la documentazione richiesta era stata già inviata all'assistito in precedenza (cfr. le evidenze riportate nel corpo del terzo motivo);

c) nel quarto motivo di ricorso, con riguardo al mancato deposito della memoria difensiva nel giudizio Rg [OMISSIS]/2017, oggetto del capo di incolpazione ma su cui il CDD ha omesso, secondo l'incolpato, di motivare. Ritiene in ogni caso l'incolpato che – avendo rinunciato al mandato – non fosse più legittimato a depositare la memoria che, in ogni caso, era facoltativa;

d) nel quinto motivo di ricorso, lamenta che: 1) il CDD – ritenendo che l'avvocato [RICORRENTE] sia rimasto vincolato ai propri obblighi fino al perfezionamento della sostituzione – avrebbe omesso di valutare il portato dell'articolo 32, comma 4 CDF a mente del quale *"l'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore"*; 2) il CDD non avrebbe considerato la buona fede dell'incolpato, che era convinto che il cliente stesse procedendo alla nomina di un nuovo difensore; 3) il CDD avrebbe erroneamente ritenuto che l'incolpato abbia ammesso la propria responsabilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto.

Il Giudice della deontologia non si è fatto carico di tutte le evidenze dibattimentali, omettendo *de plano* ogni forma di motivazione con riferimento alle due testimonianze dei testi della difesa, che hanno confermato *in toto* la difesa del ricorrente.

Il tenore dei rapporti professionali tra l'avvocato [RICORRENTE] e il segnalante sono stati confermati nei dettagli da questi ultimi. Di questa evidenza dibattimentale il CDD non si è fatto carico, anche solo per discostarsi o confutare.

Il ricorrente ha dimostrato, e la circostanza è stata confermata, che la documentazione della causa era integralmente in possesso del cliente. Pertanto, la comunicazione della dismissione dell'incarico, dodici giorni prima dell'udienza risulta perfettamente congrua, avendo la parte ogni mezzo per approntare la restante porzione di difesa. Peraltro, la mancanza di un nuovo difensore è smentita dal tenore delle *mail* intercorse tra il ricorrente

e il segnalante. Dunque, nessuna compromissione del diritto di difesa è avvenuta a seguito della comunicazione avvenuta con 12 giorni di anticipo sulla data di udienza.
La motivazione del CDD sulla non congruenza del termine risulta tautologica. Ritiene il collegio che non vi possa essere una definizione unica di termine congruo, ma che essa vada necessariamente commisurata alle circostanze di fatto. In questo caso, il possesso dei documenti da parte del segnalante, il riferimento espresso alla presenza di altro avvocato già coinvolto, consentono di ritenere congruo il termine di 12 giorni.
Infine, la corrispondenza intercorsa tra le parti induceva in maniera univoca a ritenere che vi fosse un nuovo difensore del segnalante, circostanza cui lo stesso aveva fatto più volte riferimento nei colloqui con l'incolpato e peraltro richiamata anche in motivazione. Considerazione questa che fa venire meno ogni responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] riguardo al prosieguo della difesa nei procedimenti instaurati. Si osserva come già detto, che anche con riferimento alle scadenza processuali, la rinuncia al mandato intervenne nove giorni prima e anche in questo caso con l'intera documentazione in possesso della parte.
Per tali ragioni il ricorso è integralmente accoglibile con conseguente annullamento della sanzione irrogata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesca Palma

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà